REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

II SEZIONE CIVILE

Composta da:

Francesco Maria Cirillo	- Presidente-
Giuseppe Fortunato	- Consigliere -
Mauro Criscuolo	- Consigliere -
Valerio Pirari	- Consigliere
Andrea Penta	- Consigliere Rel.--

Oggetto:

Divisione ereditaria –Donazioni indirette – Lesione legittima - Usufrutto congiuntivo

UP 15/10/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8561/2021 proposto da:

Balsamo Francesco, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Orlando e Fabio Mariantoni, come da procura speciale in calce al ricorso;

– *ricorrente* –

contro

Ambra Balsamo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Martorana e Elvira Ganci, come da procura su foglio separato allegato al controricorso;

– *controricorrente* –

e

Caradonna Giuseppina;

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5 - Firmato Da: ANDREA PENTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8f6a2d5f60a17f7

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1573/2020 della Corte d'Appello di Palermo, depositata il 23/10/2020 e non notificata.

Udita la discussione orale dell'Avv. Fabio Mariantoni, quale difensore del ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aldo Ceniccola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Palermo, pronunciando nei giudizi riuniti promossi da Giuseppina Caradonna e Ambra Balsamo contro Francesco Balsamo e, rispettivamente, da quest'ultimo contro le prime due, con sentenza non definitiva dell'11/4/2014 n. 2137/2014: a) dichiarava aperta la successione di Roberto Balsamo, nato a Bari il 20 ottobre 1925 e deceduto in Palermo il 22 febbraio 1998; b) rigettava la domanda di Francesco Balsamo diretta ad ottenere la declaratoria di nullità della donazione assertivamente realizzata con le operazioni bancarie compiute da Roberto Balsamo in data 23 gennaio 1998; c) in accoglimento della domanda in tal senso spiegata da Francesco Balsamo, accertava e dichiarava che presentavano i caratteri di donazioni indirette effettuate da Roberto Balsamo in favore di Giuseppina Caradonna e Ambra Balsamo alcuni atti negoziali, tra cui un contratto di compravendita del corpo di case sito in Taormina, via Damiano Rosso, stipulato in data 15.11.1985 tra Rosario Alessi e Maria Stella Ayala – alienanti - e Giuseppina Caradonna – usufruttuaria - e Ambra Balsamo - acquirente della nuda proprietà – e l'intestazione, effettuata da Roberto Balsamo in favore di Giuseppina Caradonna, della quota di 10 carati dell'imbarcazione da diporto a motore denominata "Ambra B"; d) rigettava le domande riconvenzionali spiegate dalle convenute Giuseppina Caradonna e Ambra Balsamo nel giudizio iscritto al n. 3500/2008 R.G..

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5 - Firmato Da: ANDREA PENTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8f6a2d5f60a17f7

Completata l'istruttoria mediante espletamento di c.t.u., il Tribunale, con sentenza definitiva del 13/1/2018 n. 181, per quanto qui ancora rileva: a) accertava e dichiarava che la quota di legittima spettante a Francesco Balsamo (1/2 di 1/2) per successione in morte del padre Roberto Balsamo era stata violata; b) dichiarava inefficaci, tra le altre, la donazione indiretta realizzata mediante l'intestazione in favore di Caradonna Giuseppina della quota di 10 carati dell'imbarcazione da diporto a motore denominata "Ambra B" iscritta in data 11.4.1992, per un valore di euro 211.958,78, e la donazione indiretta avente ad oggetto il diritto di usufrutto realizzata mediante il contratto di compravendita del corpo di case sito in Taormina, via Damiano Rosso, stipulato in data 15.11.1985 tra Rosario Alessi e Maria Stella Ayala – alienanti - e Giuseppina Caradonna – usufruttuaria- , per un valore dell'usufrutto pari a euro 210.420,00; c) riduceva le citate disposizioni in favore di Giuseppina Caradonna ex art. 555 c.c., in quanto lesive del diritto alla quota di legittima riservata per legge a Francesco Balsamo, per un importo complessivo pari a euro 538.961,15; per l'effetto, reintegrava l'attore nella sua quota di legittima condannando la Caradonna a pagare al Balsamo un conguaglio in denaro di euro 538.961,15, oltre rivalutazione alla data della decisione e, a titolo di frutti civili, interessi compensativi a far tempo dalla domanda, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

2. Sull'impugnazione di Francesco Balsamo, la Corte d'appello di Palermo rigettava il gravame, affermando che: a) premesso, in via di principio, che la possibilità di costituire per contratto un diritto di reciproco accrescimento delle quote di usufrutto di più contitolari (usufrutto congiuntivo) è ormai generalmente ammessa e che, a tal fine, non occorre una previsione espressa dell'atto costitutivo, ma basta che la volontà delle parti risulti dal contratto anche implicitamente, purché in modo inequivoco, nella concreta fattispecie, la volontà di costituire un usufrutto con reciproco diritto di accrescimento era desumibile dal fatto che Roberto Balsamo e Giuseppina

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5 - Firmato Da: ANDREA PENTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8f6a2d5f60a17f7

Caradonna, coniugi in regime patrimoniale di separazione dei beni, risultavano, nell'atto, in ragione del loro vincolo coniugale, unitariamente considerati e indistintamente resi titolari di usufrutto a vita sull'intero bene acquistato, sì da rendere palese l'intenzione degli stessi di non condividere, né insieme né da singoli, il godimento dell'immobile con la nuda proprietaria e la di lei famiglia; b) rettamente, dunque, il Tribunale aveva imputato a Giuseppina Caradonna, usufruttuaria superstite dell'intero bene, il valore che il suo diritto *in re aliena* aveva all'epoca dell'apertura della successione in conseguenza dell'effetto accrescitivo, e aveva riferito ad Ambra Balsamo il valore, a quell'epoca, della sola nuda proprietà; c) per quanto concerneva l'inclusione, dall'appellante ritenuta erronea, nel *relictum* della sola quota di quattordici carati dell'imbarcazione da diporto "Ambra B", anziché dell'intera proprietà (24 carati), l'appellante non considerava che la donazione indiretta aveva avuto un reale effetto traslativo, sicché l'intestazione dei dieci carati alla donataria Caradonna, lungi dall'essere fittizia, era il riflesso dell'effettivo parziale passaggio di proprietà dal patrimonio di Roberto Balsamo a quello della moglie, e il computo nel *relictum* dei soli quattordici carati restanti era la conseguenza di una siffatta parziale alienazione; d) ne discendeva l'assorbimento del terzo motivo nella parte in cui, sul presupposto dell'accoglimento dei primi due, mirava a ottenere la reintegrazione in natura della quota di legittima lesa.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Francesco Balsamo sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Ambra Balsamo ha resistito con controricorso. Giuseppina Caradonna non ha svolto difese.

Il Sostituto Procuratore Generale presso la Cassazione, Dott. Aldo Ceniccola, ha concluso per iscritto nel senso della inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va evidenziato che destituita di fondamento è l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente, per

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5 - Firmato Da: ANDREA PENTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8f6a2d5f60a17f7

l'avvenuto superamento dei limiti di estensione (quanto alle pagine) prescritto dal Protocollo d'intesa intercorso con l'organismo rappresentativo dell'Avvocatura.

Invero, il ricorso per cassazione, caratterizzato da elevato grado di tecnicalità giuridica, in quanto indirizzato ad una critica vincolata in termini di legittimità, per rispondere alle regole di contenuto-forma dell'art. 366 c.p.c. - rese ancor più stringenti dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022 - va redatto, in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, anche in funzione della garanzia del diritto di difesa della controparte e di rispetto del principio del contraddittorio e della giurisprudenza della Corte EDU, offrendo una rappresentazione concisa dell'intera vicenda giudiziaria, selezionando i profili di fatto e di diritto e ponendo in luce le questioni giuridiche prospettate e non risolte, o risolte in maniera non condivisa, ordinate per motivi distinti in base alle tipologie di vizi, tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c. Tuttavia, è inammissibile solo il ricorso che non ponga la Corte in condizione di comprendere i punti criticati della pronuncia e gli aspetti delle questioni su cui poggiano le censure, senza costringerla ad un inammissibile vaglio tra considerazioni tra loro inestricabilmente frammiste o prolisse, o ad una ricostruzione autonoma, non di sua competenza, del processo e delle critiche (Cass., Sez. 3 n. 12969 del 06/05/2026). In particolare, l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Cass., Sez. U n. 37552 del 30/11/2021).

Orbene, nel caso di specie, il testo complessivo, benché caratterizzato da una eccessiva e non necessaria lunghezza e da una certa farraginosità dell'esposizione, consente di comprendere lo svolgimento della vicenda

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5 - Firmato Da: ANDREA PENTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8f6a2d5f60a17f7

processuale e di individuare con chiarezza le censure rivolte alla sentenza impugnata.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 556, 747, 979, 1014 e 1362 ss. c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché la nullità della sentenza per omesso e contraddittorio esame circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto che, con l'atto pubblico concernente l'immobile sito in Taormina, alla Via Damiano Rosso n. 13, il *de cuius* e la moglie vollero costituire "un usufrutto con reciproco diritto di accrescimento".

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, in violazione del principio di specificità, ha omesso di riprodurre (limitandosi e trascriverne dei brevi stralci decontestualizzati) il contratto (o, almeno, le sue clausole maggiormente significative) con il quale i coniugi Roberto Balsamo e Giuseppina Caradonna ebbero ad acquistare la proprietà della casa di Taormina, riservando a loro stessi l'usufrutto, in tal guisa precludendo a questo Collegio la possibilità di scrutinare complessivamente.

Inoltre, la denuncia in cassazione di un errore di diritto o di un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5 - Firmato Da: ANDREA PENTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8f6a2d5f60a17f7

privilegiata l'altra (cfr., di recente, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15781 del 22/05/2026). Pertanto, in tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare, in sede di giudizio di legittimità, la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18214 del 03/07/2024).

Infine, le doglianze articolate con il motivo, al di là del loro richiamo alla violazione o falsa applicazione di norme di legge, finiscono con il sollecitare questa Corte ad effettuare una - non consentita in sede di legittimità - ricostruzione della volontà delle parti, diversa da quella compiuta dai giudici del gravame con logico e motivato apprezzamento, privo di mende giuridiche.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 533, 737 e 750 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché la nullità della sentenza per omesso e contraddittorio esame circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la Corte di merito considerato che, con riferimento al natante denominato "Ambra B", anche l'equivalente pecuniario della quota di 10 carati della Caradonna (donataria indiretta e coniuge del *de cuius*), pur rimanendo in proprietà alla stessa donataria, andava idealmente versato alla massa ai fini della collazione (per imputazione) da lui chiesta.

3.1. Il motivo è infondato.

Va premesso che non potrebbe sostenersi che sul punto, a seguito della sentenza non definitiva n. 2137/2014 del Tribunale di Palermo, si sia formato il giudicato interno, in quanto con la detta sentenza il giudice di prime cure si è limitato ad affermare che gli "atti di compravendita" dissimulavano delle donazioni indirette, rinviando ad ulteriore istruttoria la stima del patrimonio ereditario del *de cuius*, avuto riguardo anche alle donazioni indirette da lui eseguite, da considerarsi ai fini della riunione

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5 - Firmato Da: ANDREA PENTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8f6a2d5f60a17f7

fittizia e della chiesta collazione, e la determinazione della quota di riserva spettante all'attore, quale legittimario ex art. 542 c.c..

Ciò debitamente premesso, come ha avuto modo di chiarire Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28196 del 10/12/2020, mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del *de cuius*, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che, mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione (ed è il caso di specie) essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile.

Avuto riguardo a quest'ultimo aspetto, che è di rilievo nella presente controversia, la pronuncia menzionata ha precisato quanto segue. "Si deve sottolineare il diverso significato che il termine 'eccedenza' assume nella collazione rispetto a quello assunto ai fini della riduzione. Con riferimento

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5 - Firmato Da: ANDREA PENTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8f6a2d5f60a17f7

alla riduzione, l'eccedenza «consiste nel fatto che la misura della donazione comprende parte dei beni che sono necessari a completare la misura della quota di riserva, mentre l'eccedenza della donazione rispetto alla collazione sta solo ad indicare che il donatario ha ricevuto di più di quanto a lui spetta nel concorso con gli altri condividenti, come lui discendenti del *de cuius*: i due concetti pertanto non coincidono e conseguentemente l'eccedenza ai fini della collazione non significa anche eccedenza come lesione della quota di riserva» (Cass. n. 1481/1979)".

Orbene, nella fattispecie in esame, premesso che la riduzione di tutte le donazioni indirette è stata operata per equivalente, con la condanna della donataria (Giuseppina Caradonna) colpita dalla riduzione al pagamento in denaro (nella misura complessiva di euro 538.961,15) al legittimario leso (Francesco Balsamo), e che la declaratoria di inefficacia (per ripristinare la quota di legittima lesa) ha riguardato per imputazione il controvalore di euro 211.958,78 della quota di 10 carati dell'imbarcazione da diporto che era stata donata alla Caradonna, non vi è un residuo della donazione sul quale potrebbe farsi valere la collazione. Invero, la collazione può operare, in un caso del genere (*id est*, in cui la collazione viene invocata dopo che sono stati conseguiti gli effetti dell'azione di riduzione), solo al fine di consentire al legittimario di concorrere *pro quota* sul valore della donazione ridotta che eventualmente sopravanzi l'ammontare della porzione indisponibile della massa (e, quindi, allorquando la donazione sia stata dichiarata inefficace solo parzialmente).

Invero, quando il legittimario sia nello stesso tempo, e con riguardo a una medesima donazione, legittimato in collazione e in riduzione, occorre comunque considerare che la collazione attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul *relictum*, laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto di avere quel valore, in natura, sul bene che fu oggetto dell'atto lesivo. Si giustifica pertanto l'opinione, ormai

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5 - Firmato Da: ANDREA PENTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8f6a2d5f60a17f7

fatta propria anche dalla giurisprudenza della Corte (Cass. n. 22097/2015, ripresa, in motivazione, da Cass., Sez. Seconda, Ordinanza n. 17856 del 22/06/2023), che ammette il concorso dell'azione di riduzione con l'azione di collazione: nella misura occorrente per integrare la legittima altrui verrà in applicazione l'art. 560 c.c. anziché l'art. 747 c.c.. La collazione interverrà eventualmente in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata integrata, per la redistribuzione del valore della liberalità che esprime la disponibile. (Cass. n. 12317/2019; n. 28196/2020).

In quest'ottica, non è condivisibile la doglianza del ricorrente secondo cui, nonostante la donazione indiretta in favore della Caradonna della quota di 10 carati sia stata dichiarata inefficace, per l'accertata lesione della quota di legittima spettante a Francesco Balsamo, e la donataria sia stata condannata a pagare a quest'ultimo (anche) il controvalore monetario (pari a euro 210.420,00) della detta quota donatale, l'equivalente monetario "andava idealmente versato alla massa ai fini della collazione chiesta dal legittimario/appellante, ai sensi degli artt. 737 e 750 c.c." (pag. 50 del ricorso). Così come destituita di fondamento è la tesi secondo cui, essendo meramente fittizia l'intestazione dei 10 carati in favore della moglie, l'intero bene (vale a dire, i 24 carati dell'imbarcazione) avrebbe dovuto essere attribuito agli eredi per successione legittima, ex art. 581 c.c., a titolo di *relictum* (pagg. 55-56 del ricorso), come se si fosse in presenza di una simulazione assoluta o di una nullità della donazione per mancanza di forma, e non di una simulazione relativa.

Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di divisione ereditaria, mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile, dovendosi tener presente che

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5 - Firmato Da: ANDREA PENTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8f6a2d5f60a17f7

l'eccedenza della donazione rispetto alla collazione sta solo ad indicare che il donatario ha ricevuto di più di quanto a lui spetta nel concorso con gli altri condividenti, come lui discendenti del *de cuius*.».

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, condizionatamente all'accoglimento dei primi due motivi, della violazione e falsa applicazione degli artt. 555, 556, 557 e 560 c.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., per non aver la Corte territoriale considerato che la reintegrazione della sua quota di riserva doveva essere fatta in natura, piuttosto che in denaro.

4.1. Il motivo resta assorbito nel rigetto dei primi due, pur dovendosi segnalare che, alla luce della giurisprudenza di questa Sezione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11496 del 12/05/2010, si sarebbe anch'esso rivelato infondato.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 8.000,00 per compensi ed euro 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 15.10.2026.

Il Presidente

Il Consigliere estensore — Dott. Francesco Maria Cirillo

Dott. Andrea Penta

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5 - Firmato Da: ANDREA PENTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 8f6a2d5f60a17f7